



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 152 del 05/06/2018 - 11/07/2018 Camera di consiglio del 05/06/2018
Massima n. 1:	<p>Titolo Imposte e tasse - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Tassa automobilistica regionale - Omesso, insufficiente o tardivo versamento - Riscossione mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute - Riferimento al triennio 2017-2019.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018), con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 16 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9), nonché della modifica di cui all'art. 34 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16, che ne circoscrive l'applicazione al triennio 2017-2019, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo, sia pure sintetico. Sia la censura mossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che la ritenuta violazione dell'art. 97 della Costituzione sono adottate con affermazioni meramente assertive, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale.</p>
Note:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 05 dicembre 2016, n. 24; art. 34 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali artt. 3 e 97 della Costituzione;</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).</p>



<p>Massima n. 2</p>	<p>Titolo Imposte e tasse - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Tassa automobilistica regionale - Omesso, insufficiente o tardivo versamento - Riscossione mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute - Riferimento al triennio 2017-2019.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 e della modifica di cui all'art. 34 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16, che ne circoscrive l'applicazione al triennio 2017-2019, promosse in riferimento agli artt. 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione. Poiché non vi sono ragioni per non ritenere la tassa automobilistica regionale introdotta dalla legge della Regione Siciliana n. 16 del 2015 un tributo proprio della Regione resistente, non sono pertinenti le questioni prospettate in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione. Inoltre la previsione regionale relativa al procedimento impositivo deve ritenersi coerente con lo spazio riconosciuto alla Regione Siciliana relativamente all'azione amministrativa che porta alla attuazione della pretesa tributaria in oggetto, in quanto è compatibile con il sistema tributario statale, interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione. Da ciò, quindi, l'infondatezza anche delle censure avanzate con riferimento ai limiti statutari.</p>
<p>Note:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24; art. 34 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione; artt. 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

